

Rassegna Stampa

di Giovedì 31 marzo 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Ingegneri, regolamento approvato</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
12	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Per tutelare il settore delle costruzioni serve un'azione di sistema (J.Palermo)</i>	4
32	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Ammissibili anche le spese professionali (R.Lenzi)</i>	5
38	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Caro materiali, via stretta per rinegoziare gli appalti già avviati (G.Latour)</i>	6
38	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Revisione dei prezzi impossibile prima della stipula del contratto (R.Raimondo)</i>	7
17/24	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Inserto - Dossier Pnrr (B.Pagamici/G.Ambrosoli)</i>	8
Rubrica Sicurezza				
33	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Il black out della Sogei paralizza siri del Fisco e piattaforma green pass (G.Parente)</i>	16
34	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Il sito delle Entrate e' in tilt</i>	17
Rubrica Lavoro				
1+14	Avvenire	31/03/2022	<i>"Aziende avventuriere provocano le morti" (P.Ferrario)</i>	18
Rubrica Energia				
7	Italia Oggi	31/03/2022	<i>In attesa del via in Italia al nucleare pulito e sicuro la Walter Tosto va a costruire le... (C.Valentini)</i>	20
Rubrica Altre professioni				
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Cndcec, ok alle liste elettorali</i>	21
38	Italia Oggi	31/03/2022	<i>Un videogame dai consulenti del lavoro</i>	22
Rubrica Pubblica Amministrazione				
9	Il Sole 24 Ore	31/03/2022	<i>Pnrr negli enti locali, al via l'aiuto centrale contro il rischio ritardi (G.Trovati)</i>	23

ELEZIONI

Ingegneri, regolamento approvato

Elezioni in vista per gli ingegneri. Il ministero della giustizia, infatti, ha approvato il nuovo regolamento elettorale di categoria, elaborato dal Consiglio nazionale ingegneri (Cni) a seguito della sospensione della tornata elettorale dello scorso autunno decisa dal Tar del Lazio il 9 settembre e poi confermata dal Consiglio di stato il 16 dello stesso mese. Il Consiglio nazionale è stato convocato per domani 1° aprile per decidere la data delle prossime elezioni.

Le motivazioni che avevano portato allo stop dello scorso autunno si possono desumere dalla stessa informativa con cui il Cni ha dato la notizia dell'approvazione del regolamento: «la ministra... ha approvato il regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale dell'ordine degli ingegneri». Proprio la parità di genere e il voto a distanza furono infatti le cause scatenanti della sospensione delle elezioni. Alla base di tutto un ricorso presentato dall'ordine di Roma, che ha portato allo stop a pochi giorni dalle elezioni capitoline (previste per il 16 settembre). La sospensione era cautelare in attesa di giudizio, che arrivò il 27 ottobre con la sentenza 11023 del Tar Lazio che diede ragione all'ordine di Roma e stabilì quindi la definitiva sospensione e l'obbligo per il Cni di redigere un nuovo regolamento elettorale. La sentenza ripete quanto già stabilito con i commercialisti, le cui elezioni furono sospese (anche) per il mancato rispetto delle quote di genere. In sostanza, la tesi dei due Consigli nazionali, non esiste un provvedimento in nessun testo che disciplini

le quote di genere nelle elezioni degli ordini professionali. Secondo le posizioni dei tribunali che si sono pronunciati sulle questioni, a prescindere dalla mancanza di riferimenti normativi, i consigli nazionali non si possono esimere dall'applicare il principio di pari opportunità sancito dall'articolo 51 della Costituzione e, in sostanza, avrebbero dovuto prevedere meccanismi per il rispetto delle quote di genere.

— © Riproduzione riservata —



Per tutelare il settore delle costruzioni serve un'azione di sistema

L'intervento

Jacopo Palermo

Quanto pesa a livello economico, nel suo complesso, il mondo privato delle costruzioni? Parliamo di un comparto che oggi vale oltre l'8% del Pil nazionale e rappresenta un patrimonio, in termini di asset e di competenze, anche in considerazione dell'indotto e delle ricadute occupazionali. Oltre al valore – altrettanto importante per quanto più intangibile – connesso ed esteso alle potenzialità di rigenerazione, riqualificazione e ricreazione di immobili, quartieri e aree di città e borghi che saranno i luoghi dell'abitare e il *landscape* del nostro domani. Come ben noto agli attori del settore, già prima delle recenti vicende belliche, con l'avvento della pandemia il settore edilizio era stato stato pregiudicato dagli incrementi dei prezzi dei materiali, conseguenza dei cicli di produzione energivori, della crisi della logistica mondiale e dell'impatto della variante omicron, con un aggravio dei listini che oscillava tra il 15% e il 25%, a seconda dei comparti produttivi, toccando punte anche del 50% su specifiche categorie merceologiche. Nel 2021 si sono registrati aumenti del prezzo del cemento e derivati, dei prodotti siderurgici e metallurgici e dei derivati del petrolio e delle plastiche; in particolare del calcestruzzo, del ferro di armatura per cemento armato, di piatti, profilati e lamiere in acciaio per carpenteria, dei materiali isolanti e dei prodotti bituminosi (asfalti e guaine per impermeabilizzazione), il tutto come conseguenza dell'aumento del costo dei fattori di produzione e del trasporto, oltre che della normativa Ue sulle emissioni di CO₂. Queste difficoltà – causate dal perdurare degli effetti diretti e indiretti della pandemia e del maggior costo dell'energia – sono state aggravate dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha

provocato un ulteriore aumento del prezzo del gas e dell'energia elettrica e un simultaneo blocco delle *supply chain* e della relativa disponibilità di semilavorati con ripercussioni sul comparto siderurgico delle industrie ceramiche, dei materiali e semilavorati in alluminio, rame e vetrosi e sul costo di trasporto.

Gli alti costi energetici e lo *shortage* di materie prime hanno costretto la quasi totalità degli impianti siderurgici a un fermo produttivo e le industrie ceramiche a rallentare la produzione, con parziali chiusure degli impianti. Sono state altresì pregiudicate le produzioni di serramenti in alluminio e acciaio, di controsoffitti e rivestimenti metallici, di lattonerie, oltreché il settore dell'impiantistica elettrica e meccanica, come denunciato da associazioni e rappresentanti di categoria. I fornitori hanno già segnalato che, una volta terminate le scorte di magazzino, si vedranno costretti a sospendere ogni attività di approvvigionamento senza alcuna visibilità su un ritorno alla continuità, e che, alla ripresa, i prezzi subiranno un ulteriore aumento. Tale circostanza aggrava una situazione già critica, generando un rallentamento delle attività in cantiere, un concreto rischio di sospensione dei lavori per la mancanza delle risorse di produzione, e configura il rischio che la commessa divenga insostenibile sia economicamente per l'eccessiva onerosità, sia temporalmente per l'impossibilità di rispettare le tempistiche contrattuali.

Come uscire da questa situazione? Serve un'azione di sistema, per tutelare non uno – o qualche – *player*, ma un comparto che rappresenta una delle colonne portanti su cui costruire la ripresa del Paese.

Serve una responsabile presa di coscienza della gravità della situazione e la volontà di trovare una soluzione equa che tenga conto della distribuzione del rischio-rendimento tra degli attori della catena del valore. Urge riequilibrare il sinallagma contrattuale, attraverso la rideterminazione dei corrispettivi e delle tempistiche, affinché il costo del venduto del bene e il suo corrispondente prezzo di acquisto siano corretti e bilanciati in ottica di sostenibilità. Tale equilibrio oggi è leso dalla situazione nazionale e internazionale, di cui nessuno è responsabile.

Prendiamone atto, con coscienza e buona fede tra le parti e con la volontà di trovare – per il bene di tutta la filiera – una soluzione condivisa e percorribile. La sostenibilità di un'impresa, che descriviamo nei nostri bilanci, può e deve essere applicata nei confronti dei nostri dipendenti, *partner* e fornitori a partire dal suo primo valore: la possibilità di garantire la sostenibilità economica delle azioni del nostro operare quotidiano.

Ceo di Costim


© RIPRODUZIONE RISERVATA

CI SONO RISCHI
CONCRETI
CHE SI VERIFICANO
SOSPENSIONI
DEI LAVORI
PER I COSTI ELEVATI
E I TEMPI RIDOTTI

IL LIBRO

Pubblichiamo un estratto dall'introduzione di *Il paradosso urbano - Nove città in cerca di futuro* di Paolo Verri. Le nove città prese in esame

nel volume pubblicato da Egea (208 pagine, 22,50 euro) sono Barcellona, Torino, Pittsburgh, Lione, Milano, Istanbul, Wrocław (Breslavia), Matera e Tokyo.



Ammissibili anche le spese professionali

I dettagli

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva

Roberto Lenzi

I contributi del Parco agrisolare sono rivolti agli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, alle imprese agroindustriali, in possesso di codice Ateco, alle cooperative agricole o loro consorzi. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro.

Progetti ammissibili

Gli interventi ammissibili all'agevolazione devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco tra 6 e 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono

essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture (come smaltimento dell'amianto e dell'eternit dai tetti, realizzazione dell'isolamento termico dei tetti o di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto). Gli interventi non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e Ue in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio Dnsh di «non arrecare un danno significativo all'ambiente».

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco degli ammessi. Deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. Ammesse variazioni progettuali, a condizione che non comportino un peggioramento della prestazione energetica

indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non devono superare l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal piano.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, costi di connessione alla rete. Sono ammessi interventi fino a un limite di 1.500 euro/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto e fino a ulteriori mille euro/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per

la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a mille euro/Kw a colonnina.

Per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto sono ammesse le spese per la demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di 700 euro/Kwp.

Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite di un milione per singolo beneficiario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PROGETTI
Possono
essere
previsti
anche
interventi
per
riqualificare
le strutture

Caro materiali, via stretta per rinegoziare gli appalti già avviati

Il confronto

Tra aperture della Cassazione e limiti delle leggi emerge la necessità di nuove regole

Giuseppe Latour

Possibilità di rinegoziare i contratti già sottoscritti in bilico con le regole attuali, nonostante alcuni interventi della giurisprudenza (Cassazione in testa) si siano mossi questa direzione. In attesa di nuove indicazioni da Governo e Parlamento, stazioni appaltanti e imprese si muovono su un sentiero strettissimo, che difficilmente consentirà di rivedere in maniera radicale appalti già avviati, adeguandoli alle nuove condizioni economiche. Ieri a Modena l'Unione delle province italiane dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Provincia di Modena, ha ospitato un convegno pensato per approfondire uno dei temi più attuali per il mercato degli appalti, sia pubblici che privati: l'aumento eccezionale del costo delle materie prime e i possibili rimedi giuridici agli squilibri contrattuali che questi incrementi creano.

La questione tiene insieme diritto pubblico e privato e una grande quantità di interventi di urgenza, susseguitisi negli ultimi mesi. E viene sintetizzata così da Gianpiero Paolo Cirillo, presidente di sezione del Consiglio di Stato: «Oggi non esiste l'istituto della rinegoziazione, perché non c'è possibilità di modificare un contratto già sottoscritto, stipulandone

uno diverso. È possibile risolvere il contratto, oppure sospenderlo, a fronte di un soggetto che non sia più in grado di eseguirlo». Il pericolo è che coloro che hanno perso la gara, di fronte a una modifica sostanziale delle condizioni contrattuali, impugnino l'eventuale rinegoziazione. Così, le stazioni appaltanti sono costrette a muoversi con grande cautela. Anche se qualche spiraglio per loro è stato aperto dalla giurisprudenza.

Ne ha parlato Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei conti Sezione controllo dell'Emilia-Romagna, che ha spiegato come «anche se non sussiste un potere di rinegoziazione generale, contemplato da una precisa disposizione, sembra emergere un obbligo di rinegoziazione generale dalle considerazioni della Corte di Cassazione e dall'analisi della Corte dei conti». Soprattutto, la Cassazione, nella Relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 ha spiegato che «la parte danneggiata, cioè la parte vulnerata dalle sopravvenienze, può chiedere la rinegoziazione e può farlo invocando i principi di equità, di buona fede e di solidarietà». Una norma chiara, però, ad oggi manca, così c'è chi chiede un nuovo articolo del Codice civile che regoli «la rinegoziazione secondo buona fede». Dal lato delle imprese, comunque, - dice Stefano Betti, presidente di Ance Emilia-Romagna - «quella degli aumenti dei prezzi delle materie prime è una situazione che non è possibile gestire con strumenti ordinari. Serve un'azione urgente del Governo che vada nella direzione di introdurre automatismi». Difficile, insomma, che la partita si risolva con i meccanismi esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO DEL LAVORO

Avvisi bonari per le rate scadute di artigiani e commercianti

Inps ha emesso gli avvisi relativi alle scadenze di settembre e novembre

2020 e febbraio 2021 per il versamento dei contributi fissi degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

La versione integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Revisione dei prezzi impossibile prima della stipula del contratto

Tar Lombardia

Non si può invocare l'aumento dei costi quale elemento imprevedibile

Roberta Raimondo

L'istanza di revisione del prezzo, formulata dall'impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile, in quanto tale tipologia di revisione per sua natura presuppone l'esistenza di un contratto già in corso. Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia-Brescia con la pronuncia 239/2020.

La fattispecie riguardava una procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di igiene urbana indetta nel 2018 cui avevano partecipato due concorrenti. La seconda classificata, gestore uscente del servizio, era divenuta aggiudicataria dell'appalto nel 2020, successivamente alla conclusione di un doppio grado di giudizio ove era stato accertato che la prima in graduatoria non disponeva dei requisiti di moralità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. Prima di dare inizio alle attività, l'impresa aveva formulato, alla stazione appaltante, istanza di revisione dei prezzi offerti in gara, in base all'articolo 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016 in quanto, nel periodo trascorso tra l'indizione della stessa e l'aggiudicazione, erano aumentati i costi di smaltimento e diminuiti parallelamente gli introiti derivanti dalla collocazione delle frazioni di rifiuti non differenziabili.

Tali circostanze sarebbero state

imprevedibili alla data di formulazione dell'offerta e avrebbero sconvolto il piano economico di esecuzione contrattuale, determinando una notevole perdita economica in capo al gestore e un indebito arricchimento dell'amministrazione comunale.

L'amministrazione appaltante aveva respinto la richiesta con articolata motivazione, invitando la società a stipulare il contratto e comunicando che, in difetto, avrebbe revocato l'aggiudicazione. L'impresa procedeva quindi alla sottoscrizione del contratto, ma contemporaneamente proponeva ricorso al Tar.

Il Collegio ha confermato le valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ritenendo in particolare infondata la pretesa della ricorrente di inquadrare la propria domanda nella lettera c) dell'articolo 106. Questa disposizione, infatti, non disciplina la revisione dei prezzi ma le varianti in corso d'opera, ossia le modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Al contrario, la richiesta formulata dall'aggiudicataria riguardava l'adeguamento del prezzo dell'appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio, riconducibile alla lettera a) del medesimo articolo. In questo senso, l'istanza proposta non poteva essere accettata poiché formulata a causa di un evento impreveduto e imprevedibile verificatosi in un momento in cui non era in essere alcun rapporto contrattuale.

Invece l'impresa avrebbe potuto validamente tutelarsi dal pregiudizio economico lamentato rifiutando (una volta cessata la vincolatività della propria offerta) la sottoscrizione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anziché pretendere una revisione del prezzo espressamente esclusa anche dagli atti di gara.



Giovedì 31 Marzo 2022

ItaliaOggi

17



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

DOSSIER



La circolare dello sviluppo economico che rende operativi gli interventi di sostegno al Pnrr

Via agli aiuti per investimenti puliti

DI BRUNO PAGAMICI

Conto alla rovescia per le imprese che intendono presentare le domande di agevolazione per la realizzazione degli investimenti nelle filiere industriali strategiche e nei settori delle fonti rinnovabili e delle batterie. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 aprile 2022 i soggetti interessati potranno inviare a Invitalia le istanze per finanziare i progetti di investimento nell'ambito dei nuovi Contratti di sviluppo, lo strumento agevolativo che può contare su una dote di 3,1 miliardi di euro e a cui possono aderire le imprese che intendono sostenere progetti innovativi. E quanto hanno stabilito i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2022 che rendono operativi gli interventi di sostegno previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) a favore delle filiere industriali strategiche e innovative e dei settori delle rinnovabili e delle batterie. La finanziabilità dei progetti è tuttavia vincolata alla condizione che gli investimenti "non arrechino danno all'ambiente", ovvero che rispettino i dettami prescritti dal principio Dnsh (Do no significant harm), come peraltro ampiamente chiarito dalla Circolare Misc n. 120820 del 28 marzo 2022 in cui vengono riportati i criteri di valutazione adottati in attuazione del Dnsh ai fini del finanziamento degli interventi con le risorse del Pnrr.

Gli investimenti per essere finanziabili dovranno essere sostenibili e in ogni caso non dovranno causare danni significativi, la cui valutazione verrà effettuata tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e dei servizi forniti dall'attività economica.

Le agevolazioni a valere sulle risorse messe a disposizione dei Contratti di sviluppo potranno essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.

Elementi per verificare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale	Verifica	Note
Sostenibilità	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Il progetto è conforme al principio Dnsh se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	Efficientamento processi e utilizzo prodotti	Il progetto è conforme al principio Dnsh se: - è efficiente in relazione alle risorse principali usate; - non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti; - conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
Prevenzione e riduzione	Inquinamento	Il progetto è conforme al principio Dnsh se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
Prevenzione e ripristino	Biodiversità ed ecosistemi	Il progetto è conforme al principio Dnsh se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli

L'entità delle agevolazioni sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili verranno definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

Filieri industriali.

Il d.d. 25 marzo 2022 ha stabilito l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 a valere sulla misura M2C2 Investimento 5.2 "Competitività e resilienza delle filiere produttive" del Pnrr, secondo quanto disposto dal decreto Mise del 13 gennaio 2022.

Il sostegno di programmi di sviluppo nell'ambito dei Contratti di sviluppo riguarda le seguenti filiere:

- agroindustria;
 - design/moda/arredo;
 - microelettronica e semiconduttori;
 - metallo ed elettromeccanica;
 - chimico/farmaceutico.
- Fonti rinnovabili e batterie.**

Il d.d. 25 marzo 2022 del Mise ha stabilito che la presentazione delle domande coerenti con le finalità della misura M2C2 Investimento 5.1 "Rinnovabili e batterie" del Pnrr (secondo quanto disposto dal decreto Mise 27 gennaio 2022), potrà avvenire dalle ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 fino alle ore 17,00 del giorno 11 luglio 2022 (termine di chiusura).

La Circolare n. 120820/2022.

Il documento fornisce indicazioni operative in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo finanziati nell'ambito del Pnrr, il quale prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità:

- tagging climatico/ambientale;
 - principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh).
- Ai fini del rispetto del principio Dnsh è necessario dimostrare, alternativamente, che i progetti finanziati nell'ambi-

to del Pnrr:

- a. sono realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- b. forniscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali.

La valutazione del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata tenendo conto:

- delle condizioni di esclusione settoriali previste nell'ambito del Pnrr e dei singoli strumenti agevolativi;
- dei vincoli di tagging climatico (etichettatura climatica) individuati nell'ambito del Pnrr;
- della dimensione dell'investimento, con una soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione pari a 10 mln di euro.

Danno significativo.

Il danno significativo:
- è considerato tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e dei servizi forniti dall'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita;
- tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa

sa e dell'impatto ambientale dei prodotti, dei processi e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

I vincoli di tagging climatico determinano, unitamente a quanto previsto nelle schede di autovalutazione delle misure di riferimento, l'applicazione di due regimi valutativi:

- regime 1: l'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali e necessita quindi di una valutazione di sostenibilità positiva. Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" a uno dei sei obiettivi ambientali, è considerata implicita la conformità al principio Dnsh per tale obiettivo. In tale caso si dovrà quindi dimostrare l'assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali;


- regime 2: l'investimento si limita a "non arrecare un danno significativo" ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio Dnsh. Per i progetti di sviluppo delle Pmi si applica sempre il regime 2.

Dal combinato disposto del tagging climatico e della dimensione dell'investimento si individuano i contenuti specifici delle attività di valutazione in fase istruttoria, da confermarne poi in fase attuativa e a conclusione dei progetti.

Il Dnsh e i Contratti di sviluppo.

Per i Contratti di sviluppo, il rispetto del principio Dnsh comporta tre fasi:

- identificazione di settori e attività esclusi;
- presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione:
 - dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
 - documentazione attestante il rispetto del principio Dnsh e/o relazione di sostenibilità ambientale;
 - valutazione, da parte del soggetto gestore del rispetto dei sei criteri tassonomici.



Le Faq spiegano come proteggere l'ambiente

Di Giorgio Ambrosoli

Tutto ha inizio con il Regolamento UE 2020/852 adottato per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Sei gli obiettivi previsti:

1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3. l'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
4. l'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
5. la prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. la protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.

Questi dovranno essere considerati secondo il principio del DNSH (Do Not Significant Harm) "non arrecare un danno significativo".

Un primo esame delle FAQ ci aiuta a capire meglio l'ampiezza e l'entità del principio.

Campo di applicazione. A tutti in quanto è un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund.

Il principio DNSH è il Regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato nel Regolamento 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. All'articolo 5 «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

Ma non proprio a tutto.

Infatti, tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo.

E' il caso dell'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari. Ciò significa, quindi, che non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Peraltro, nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. Il principio DNSH è un principio introdotto a livello comunitario ed esplicitato dal Regolamento sulla Tassonomia. Anziché inizialmente rivolto alle attività economiche, sarà introdotto in maniera trasversale anche su altri progetti, quali ad esempio quelli afferenti al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.

Consumo del suolo. Il consumo di suolo non rientra tra i danni all'ambiente identificati dalla Tassonomia Europea. L'unico riferimento simile è l'impossibilità di modificare la destinazione d'uso del suolo per i terreni agricoli e la necessità di verificare la sussistenza di particolarità territoriali per le aree sensibili sotto il profilo del-

la biodiversità o in prossimità di esse, mitigando i potenziali impatti negativi.

In ambito edile. Il principio DNSH si applica alla formulazione di bandi di gara da parte degli Enti Pubblici. La Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, alla quale si rimanda, nasce proprio per spiegare come inserire i vincoli DNSH nella formulazione dei bandi, ovvero quali sono i requisiti «ex-ante» e «ex-post» da sottoporre a verifica per l'ottenimento del finanziamento e per la successiva verifica del rispetto del principio DNSH.

Capitolati e bandi di gara. In assenza di capitolati e disciplinari specifici ci si potrà avvalere dei:

- CAM (Criteri Ambientali Minimi);
- Normali capitolati integrati, ove necessario, con vincoli DNSH, previsti dalle Schede tecniche.

Tuttavia, la conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH. Ciò dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi. Infatti, gli atti del Green Public Procurement dell'UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali, poiché i GPP sono sottoposti, a livello europeo, ad aggiornamenti regolari, in linea con l'evoluzione delle migliori pratiche del settore. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili.

La relazione DNHS.

Le FAQ indicano tre possibili scenari

Caso 1: l'investimento prevede che i progetti candidati siano sottoposti ad una valutazione DNSH specifica, come specificato nei Target & Milestones.

Caso 2: l'investimento è connesso ad es. con i Piani Urbani integrati e dovrà essere accompagnato da una specifica DNSH rispetto ai 6 obiettivi ambientali.

Caso 3: si tratta del caso in cui nella domanda ci si stia riferendo ad un avviso emesso da soggetto attuatore centrale. In quest'ambito si suggerisce ove necessario, di prevedere sin dall'avviso lo svolgimento di una DNSH specifica. Inoltre, la stazione appaltante può richiedere singole dichiarazioni per ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo. Una analisi di applicabilità/non applicabilità e conformità/non conformità ai singoli criteri, sotto forma di semplice auto-dichiarazione. In tale contesto, si potrà richiedere all'offerente che si organizzi per conservare la documentazione di supporto alla valutazione DNSH, che potrà essere richiesta nell'ambito di verifiche/audit, da parte dell'Amministrazione.

Le Faq sul trasporto dei rifiuti e sull'economia circolare

Di Giorgio Ambrosoli

In caso di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni singole o mescolate occorrerà verificare se non si crea danno agli obiettivi ambientali alla mitigazione del cambiamento climatico provocando significative emissioni di gas serra e all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.

Sono questi due obiettivi ambientali dovranno essere considerati secondo il principio del DNSH (Do Not Significant Harm) "non arrecare un danno significativo" in caso di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in frazioni singole o mescolate

L'esame FAQ ci aiuta a capire meglio come applicare il DNHS al campo dei rifiuti e dell'economia circolare

Qual è la percentuale di riciclo da utilizzare? Nel caso la guida operativa indichi un obiettivo (70% di riciclo) e l'assessment per il piano PNRR Italia ne indichi un'altra (80%) va considerato quello della Guida operativa. Infatti, l'autovalutazione si è basata sui criteri contenuti nel documento tecnico che è servito come base per la definizione dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento della Tassonomia. Questi criteri sono stati sottoposti a una revisione prima di essere approvati ufficialmente dalla Commissione Europea e formalizzati negli atti delegati. Questi ultimi sono stati utilizzati per la redazione della Guida operativa, in quanto più aggiornati e leggermente diversi rispetto al documento tecnico.

Gestione dei rifiuti e terre da scavo. Nella Scheda 5 della Guida operativa, per la parte di economia circolare, sono indicati due diversi punti: uno dedicato alla gestione dei rifiuti e un altro per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il primo punto, quello relativo alla gestione dei rifiuti non pericolosi, non ricomprende la gestione delle terre e rocce da scavo, che pertanto non rientrano nel computo del 70% in peso da inviare a recupero.

Economia Circolare e terre da scavo. Il criterio DNHS prevede che «Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (escluse le terre provenienti da siti contaminati), deve essere avviato a recupero (attività R1-R13)».

Nello specifico l'obiettivo del D.P.R. n. 120/2017 è quello di sottrarre, al ricorrere degli elementi previsti, le terre e le rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti, considerandole un sotto-

prodotto immediatamente riutilizzabile.

Inoltre, i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, prevedono al punto 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali i requisiti seguenti: nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio

CAM (Criteri Ambientali Minimi): la distanza di approvvigionamento entro i 150 km è un criterio premiante e non base. Infatti, il requisito della distanza di approvvigionamento è previsto dai CAM, secondo le modalità correttamente citate nella domanda. Non è ancora un requisito previsto dalla tassonomia

Il Regime d'intervento. I due regimi previsti nel PNRR Italia sono:

- Regime 1: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Do No Significant Harm.

Il regime è stato scelto in fase di predisposizione del Piano Nazionale. Pertanto, se l'intervento rientra in un investimento che ricade nel 37% del Piano Nazionale volto alla transizione ecologica, per il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrà essere rispettato il Regime 1. Allo stesso modo, qualora l'autovalutazione dell'intervento avesse previsto dei criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà in Regime 1. Tale scelta è illustrata nelle schede di autovalutazione del principio DNSH, alla voce "mitigazione dei cambiamenti climatici". La determinazione del regime avviene infine in base all'iniziativa specifica dell'intervento, in particolare per i casi in cui sono previste diverse iniziative specifiche da un solo intervento, con diversi contributi alla mitigazione ai cambiamenti climatici. Nel caso di raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto di rifiuti pericolosi la mitigazione del cambiamento climatico è un obiettivo specifico

La caratterizzazione del sito. Il piano di caratterizzazione ambientale del sito è un requisito tassonomico. La caratterizzazione prevede una anamnesi preliminare delle attività svolte in sito volta ad individuare la presenza di eventuali sorgenti potrebbe essere rappresentato dai serbatoi interrati a gasolio asserviti all'impianto termico.

FAQ sul principio DNSH

ItaliaOggi pubblica il testo di domande e risposte sul principio del dnsh (do not significant harm) pubblicate sul sito governativo italiadomani.gov.it

Quesiti di carattere generale sull'applicazione del principio

A quali investimenti si applica il principio DNSH? A tutti o c'è una verifica preventiva da poter fare?

A tutti. È un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund.

Tuttavia non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad es, l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. Nella fase di predisposizione del Piano è stata svolta una verifica preliminare del rispetto del principio DNSH, disponibile nelle schede di autovalutazione. La verifica preventiva potrebbe consistere nella consultazione dei contenuti specifici previsti nella scheda citata.

La relazione DNSH da presentare con i bandi deve contenere anche gli estratti degli Excel dalla scheda DNSH e scheda intervento o bisognerà solo relazionare come vengono rispettati i 6 principi

Proviamo a rispondere con riferimento a tre potenziali scenari:

- L'investimento prevede che i progetti candidati siano sottoposti ad una valutazione DNSH specifica, come specificato nei Target & Milestones;
- L'investimento è connesso ad es. con i Piani Urbani integrati e dovrà essere accompagnato da una specifica DNSH rispetto ai 6 obiettivi ambientali;
- Qualora nella domanda ci si stia riferendo ad un avviso emesso da soggetto attuatore centrale, suggeriamo, ove necessario, di prevedere sin dall'avviso lo svolgimento di una DNSH specifica.

Inoltre, la stazione appaltante può richiedere singole dichiarazioni per ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo. Una analisi di applicabilità/non applicabilità e conformità/non conformità ai singoli criteri, sotto forma di semplice auto-dichiarazione. In tale contesto, si può richiedere all'offerente che si organizza per conservare la documentazione di supporto alla valutazione DNSH, che potrà essere richiesta nell'ambito di verifiche/audit, da parte dell'Amministrazione.

Uno strumento potrebbe essere la scheda di autovalutazione utilizzata per la verifica preliminare del rispetto DNSH, applica-

ta allo specifico intervento, predisposta dal soggetto offerente.

C'è una correlazione tra DNSH e Metodo di Calcolo dei Costi?

I criteri DNSH sono impliciti nella stima economica presentata dalle amministrazioni nell'ambito dei finanziamenti che sono inclusi nel PNRR. L'obiettivo è quello di assicurare la conformità degli interventi e pertanto non sono previsti ulteriori costi e/o premi per gli adempimenti alla DNSH.

Dove è possibile reperire la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH?

La Guida è scaricabile dal sito ufficiale di Italia Domani, nella sezione dedicata al principio DNSH. In questa pagina è presente una parte dedicata alla «Guida operativa per il rispetto del principio DNSH» dove è indicato il link per scaricare la Guida e le checklist di verifica per ogni scheda.

Come faccio a capire il regime dell'intervento?

I due regimi previsti nel nostro Piano nazionale sono:

- Regime 1: contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Do No Significant Harm.

Il regime è stato scelto in fase di predisposizione del Piano Nazionale, sulla base dei tag previsti dall'All. VI del Regolamento istitutivo del Recovery Fund. Pertanto, se l'intervento rientra in un investimento che ricade nel 37% del Piano Nazionale volto alla transizione ecologica, per il suo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, dovrà essere rispettato il Regime 1. Allo stesso modo, qualora l'autovalutazione dell'intervento avesse previsto dei criteri per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento ricadrà in Regime 1. Tale scelta è illustrata nelle schede di autovalutazione del principio DNSH, alla voce "mitigazione dei cambiamenti climatici". La determinazione del regime avviene infine in base all'iniziativa specifica dell'intervento, in particolare per i casi in cui sono previste diverse iniziative specifiche da un solo intervento, con diversi contributi alla mitigazione ai cambiamenti climatici.

L'autocertificazione va presentata in fase di parte-

cipazione ai bandi, attraverso la compilazione della check list di controllo, per lo specifico intervento?

Le check list sono volte a permettere alle stazioni appaltanti di identificare gli elementi preliminari e successivi che permettono la verifica del principio DNSH per ciascun obiettivo ambientale e che pertanto dovranno essere disponibili nell'ambito dell'iniziativa.

Una misura conforme ai criteri ambientali minimi (elemento di prova trasversale) è automaticamente conforme al principio DNSH?

Dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi e dai criteri di vaglio tecnico da rispettare secondo il Regolamento della Tassonomia. Infatti, gli atti del Green Public Procurement dell'UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali, poiché i GPP sono sottoposti, a livello europeo, ad aggiornamenti regolari, in linea con l'evoluzione delle migliori pratiche del settore. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili. Pertanto, la conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.

Giovedì 3 febbraio 2022 si è svolto il webinar "Il principio DNSH: adempimenti per enti locali e progettisti". È possibile avere la videoregistrazione e le slide delle presentazioni?

Le registrazioni e le slide saranno rese disponibili sul sito Italia Domani.

Come calcolare la percentuale di DNSH?

Non è prevista una percentuale DNSH. La stima economica dell'Investimento presente nel Piano ha già preso in considerazione tale aspetto.

La conformità al principio DNSH si basa su una valutazione dicotomica che prevede:

- il «rispetto del principio DNSH»;
- Il «non rispetto del principio DNSH».

Agli interventi di messa in sicurezza 2021 finanzia-

ti con lo scorrimento del Decreto FL 08/11/2021 è applicabile la circolare 32/2021 e relativa Guida operativa, o sono invece previsti appositi provvedimenti e/o comunicati come da articolo 9 del citato Decreto, ed in quali tempi?

È applicabile. La Guida operativa è uno strumento che permette di garantire la corretta applicazione del principio DNSH, il cui rispetto è necessario per tutte le misure previste dal PNRR.

Il principio DNSH è obbligatorio applicarlo solo per i progetti finanziati PNRR o si può proporre anche per altri progetti?

Il principio DNSH è un principio introdotto a livello comunitario ed esplicitato dal Regolamento sulla Tassonomia. Anziché inizialmente rivolto alle attività economiche, sarà introdotto in maniera trasversale anche su altri progetti, quali ad esempio quelli afferenti al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.

Come si concilia l'affermazione, secondo la quale il tagging climatico 100% scelto a monte comporta l'applicazione del regime 1, con la asserita possibilità di scegliere la scheda 28 per gli interventi di messa in sicurezza del territorio confluiti nel PNRR che prevede solo il regime 2?

La Mappatura proposta si basa sulle Narrative del nostro Piano, e pertanto si propone come un'indicazione non mandatoria. Sarà cura dell'Amministrazione selezionare le schede applicabili più adeguate.

Per gli Investimenti del Piano per i quali è stato indicato dalle Amministrazioni un tagging climatico, gli interventi dovranno prevedere un «contributo sostanziale» agli obiettivi ambientali.

Solo nel caso dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, l'intervento dovrà prevedere interventi riconducibili al regime 1.

Dato che il contributo di cui all'Art.1 co.139 L145/2018 è rientrato nel PNRR è necessario inserire delle valutazioni sul "Do No Significant Harm (DNSH)"?

Il principio DNSH è il Regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato nel Regolamento 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. All'articolo 5 «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

FAQ in ambito di edilizia

Come si applica operativamente principio DNSH nei progetti finanziati ai sensi legge 145/2018 art. 139 ove sono confluiti fondi PNRR?

Il principio DNSH si applica alla formulazione di bandi di gara da parte degli Enti Pubblici. La Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, alla quale si rimanda, nasce proprio per spiegare come inserire i vincoli DNSH nella formulazione dei bandi, ovvero quali sono i requisiti «ex -ante» e «ex -post» da sottoporre a verifica per l'ottenimento del finanziamento e per la successiva verifica del rispetto del principio DNSH. In accordo alle indicazioni riportate dalla «Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche» di cui alla Guida operativa, gli interventi di messa in sicurezza, di cui all'art. 139 della Legge 145/2018, possono rientrare indicativamente negli investimenti M2C4 - Inv. 2.2, per cui ci si può riferire, ad esempio, alle schede 2 - Ristrutturazione Edifici e 5 - Interventi Edili e Cantieri Generici. Inoltre, la mappatura contiene una individuazione preliminare in base alla descrizione generale dell'intervento. Gli interventi, nello specifico, possono coinvolgere anche altre schede.

In merito al controllo dell'applicazione del DNSH nella fase di affidamento dei lavori o delle progettazioni, è prevista la predisposizione di disciplinari e capitolati?

In assenza di capitolati e disciplinari specifici ci si potrà avvalere dei:

- CAM;
- Normali capitolati integrati, ove necessario, con vincoli DNSH, previsti dalle Schede tecniche.

Nella predisposizione di un progetto, sia anche un progetto di fattibilità tecnica ed economica, come si configura il progetto nei singoli elaborati e quali sono i contenuti specifici o almeno quelli essenziali da rispettare?

Al fine di rendere attuali i vincoli DNSH, si suggerisce di introdurre tutti i criteri ex-ante fin dalle fasi preliminari dell'iniziativa.

Dato che i nuovi lavori e ristrutturazioni prevedono un miglioramento in termini energetici, qualora si decida di installare un impianto fotovoltaico, è necessaria una specifica checklist (ad esempio un modello come la scheda 12) oppure fa riferimento direttamente alle vigenti norme tecniche?

È necessario applicare anche la Scheda 12, sapendo però che alcuni vincoli, come ad esempio quello relativo all'adattamento

ai cambiamenti climatici, non sono da applicare due volte, o che altri vincoli, come quello connesso alla protezione della biodiversità, potrebbero essere "non applicabili" in base alla natura dell'intervento (se si ha in progetto di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio, non è previsto un cambiamento della destinazione d'uso dei suoli e perciò quel vincolo non sarà da verificare). Tuttavia, è doveroso ricordare che la Scheda 12 si applica esclusivamente agli impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW.

Un'interpretazione più corretta dell'articolo 17 del regolamento europeo tassonomia, potrebbe includere il consumo di suolo quale danno ambientale iniziale dell'attività economica? Si potrebbe superare con la comprova che non ci sono localizzazioni alternative?

Il consumo di suolo (se, ad esempio, dovesse essere stato inteso come cementificazione) sfortunatamente non rientra tra i danni all'ambiente identificati dalla Tassonomia Europea. L'unico riferimento simile è l'impossibilità di modificare la destinazione d'uso del suolo per i terreni agricoli e la necessità di verificare la sussistenza di particolarità territoriali per le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, mitigando i potenziali impatti negativi.

Si fa riferimento al Comunicato del Ministero degli Interni con il quale è stato segnalato che tutte le assegnazioni di contributi relativi ad investimenti per lo sviluppo del territorio di cui: - all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 e all'art. 1, c. 139, della legge 30.12.2018, n.145, come integrata dall'art. 46, comma 1, lett. b), del D.L. 14.08.2020, n.104, assegnati ai comuni con Decreto interministeriale del 23.02.2021 a valere sulle annualità 2021 e 2022, "sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e pertanto, non appena saranno formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide verranno fornite agli utili tutte le indicazioni necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione così come richiesto dall'Unione Europea". Detti investimenti, fra quelli assegnati al Comune di Castel Franco di Sotto, comprendono interventi di ristrutturazione e, considerata la tempistica dettata dai provvedimenti di assegnazione, hanno già avuto un iter di affidamento sulla base di capitolati e contratti non adeguati alla normativa del PNRR. - Come adeguare gli adempimenti richiesti con comunicato 17 dicembre

2021 per la corretta gestione, monitoraggio e rendicontazione come richiesto dalla normativa PNRR?

Tale aspetto coinvolge tutti gli investimenti che hanno recepito Progetti in essere.

È necessario rintracciare nei requisiti richiesti elementi che possano dimostrare il rispetto del Principio DNSH.

In alcuni casi, quali ad es. il Superbonus, gli interventi della Protezione Civile, gli interventi del Ministero dell'Istruzione, sono state adottate, a livello centrale, delle specifiche check list.

Nell'ambito di interventi finanziati con il PNC (nello specifico "Sicuro verde e sociale: Riqualficazione edilizia residenziale pubblica"), è possibile, ed eventualmente in che termini, derogare ai vincoli indicati nella Scheda 2 e Scheda 5?

La deroga ai vincoli è possibile qualora questi non si applichino o non potendo applicarsi all'attività in oggetto. Tuttavia, la deroga dovrà essere motivata.

In relazione alla Scheda di Analisi Ambientale, ad esempio presente nell'Allegato 2 dell'avviso da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", a cui si chiede di rispondere descrivendo come l'intervento non arrechi danni significativi all'ambiente, a quale livello di approfondimento deve spingersi la risposta nella fase di presentazione della candidatura? È corretto impostarla seguendo le schede tecniche indicate nella mappatura della Guida operativa in riferimento allo specifico investimento in oggetto? Trattandosi di una fase progettuale ancora preliminare, è previsto che la risposta abbia un carattere di previsione e di impegno per le successive fasi di progettazioni? E nel caso in cui il bando incida positivamente ai sensi del DNSH è corretto utilizzare la stessa impostazione?

Nella presentazione di candidatura è necessario specificare come l'intervento prevede di rispettare i vincoli DNSH descritti nelle schede.

È corretto usare quelle schede, ma la mappatura è indicativa, perciò bisogna controllare che l'intervento in questione non preveda attività ulteriori o diverse.

Devono essere rispettate le previsioni ex-ante in fase progettuale e, in seguito, occorrerà dimostrare il rispetto dei requisiti ex-post.

Se con "incida positivamente", si intende "contribuisce sostanzialmente (esclusivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici)". La risposta è affermativa e, la stessa impostazione può essere adottata rispettando i criteri del Regi-

me 1.

Il quesito riguarda un intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica di un edificio scolastico, nell'ambito della M5C2 I/S 2.1 "Rigenerazione urbana". L'investimento ricade in regime 2 (da mappatura di correlazione investimenti-riforme e schede tecniche) ma di fatto gli interventi contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (inserimento cappotti, sostituzione serramenti). 1. Facendo riferimento alla scheda 2 della guida DNSH, occorre attenersi quindi ai soli vincoli del regime 2, benché ricada in una qualificazione energetica ai sensi del DM 26 giugno 2015? Si può chiarire quali vincoli ricadono in regime 1 e quali in regime 2? Sempre in riferimento alla scheda 2: 2. Il vincolo di valutazione "adattamento ai cambiamenti climatici" per quali interventi deve essere analizzato? Si ricade solo in caso di attività economiche? Dove si può reperire la documentazione citata (tabella sezione II appendice A del Delegated act regolamento UE 2020/852)? 3. In merito al vincolo "Economia Circolare": si chiede in fase di progettazione il "Piano di gestione rifiuti", mentre nel DM 11 OTTOBRE 20217 -CAM- punto 2.5.3 il piano per la gestione dei rifiuti è un obbligo in capo all'offerente e non al progettista. Come si risolve tale incoerenza? 4. In merito al vincolo "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" si chiede che per la gestione ambientale del cantiere venga redatto un "Piano ambientale di cantierizzazione (PAC)" qualora previsto dalle normative regionali o nazionali". Tale piano risulta necessario per interventi sottoposti a VIA, e non per la riqualificazione di edifici. Questo trova esatta corrispondenza con quanto richiesto dai CAM, a cui si fa invece espresso riferimento (dove sempre al punto 2.5.3. si chiede piuttosto che l'offerente presenti una relazione tecnica in cui siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale). Si possono avere chiarimenti proposito?

1. Fermo restando l'applicabilità del DM 26 giugno 2015, l'attribuzione del Regime 1 agli investimenti del Piano è avvenuta in quei casi in cui l'investimento è stato taggato con un coefficiente di contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, pertanto, rientra in quel 37% obbligatorio per l'approvazione del Piano. È possibile che nell'ambito di investimenti per i quali non sia stato selezionato il contributo sostanziale, e che pertanto ricadono nel Regime 2, vi siano attività che per loro natura contribuiscono sostanzialmente alla mitigazione dei cam-

biamenti climatici ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia. In tal caso, potranno essere validamente adottati i criteri del Regime 1. Pertanto, si applicherà il Regime 1 alle attività di ristrutturazione energetica, mentre il Regime 2 in caso di ristrutturazione non a fini energetici, ad es di un edificio storico, del recupero di un centro storico, ecc.

2. Il vincolo di valutazione dell'adattamento si applica a tutte le attività che potrebbero influire negativamente sul livello attuale o futuro di adattamento e/o adattabilità (intesa come capacità di adattamento) ai cambiamenti climatici e, pertanto, anche alle attività di ristrutturazione. La documentazione citata è riportata come appendice alla Guida operativa per comodità.

3. Con riferimento alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti, di cui al Dm 11 ottobre 20217 -CAM-punto 2.5.3, è opportuno che questo sia predisposto dal beneficiario dall'iniziativa ed accompagni l'opera finanziata con i fondi dell'iniziativa.

4. Con riferimento alla "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento", devono essere focalizzati gli aspetti, anche richiamati dai CAM, relativi a: rimozione di sostanze pericolose, quali ad es l'amianto, che dovrà essere rimosso nel rispetto del quadro normativo nazionale: il divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze preoccupanti come da Regolamento Reach o normative nazionali, come ad es per la formaldeide; L'adozione di tutte le buone pratiche per contenere l'emissione di fumi, polveri e, rumore, dal cantiere.

Economia circolare: anche la terra da scavo, se non contaminata, rientra nel 70% in peso dei materiali che devono essere recuperati e non smaltiti?

Il criterio DNSH prevede che «Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (escluse le terre provenienti da siti contaminati), deve essere avviato a recupero (attività R1-R13)».

Nello specifico l'obiettivo del D.P.R. n. 120/2017 è quello di sottrarre, al ricorrere degli elementi previsti, le terre e le rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti, considerandole un sottoprodotto immediatamente riutilizzabile.

Inoltre, i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, prevedono al punto 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali i requisiti seguenti:

nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di

preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio.

Si può evitare di fare un piano di caratterizzazione del sito, oppure una valutazione più semplificata (anche sopra i 1000 mq) nel caso in cui venga demolito un edificio per poi ricostruirlo nello stesso sito, dove l'attività non è pericolosa, (ad esempio, una scuola)?

Il piano di caratterizzazione ambientale del sito è un requisito tassonomico. La caratterizzazione prevede una anamnesi preliminare delle attività svolte in sito volta ad individuare la presenza di eventuali sorgenti, che nel caso proposto, potrebbe essere rappresentato dai serbatoi interrati a gasolio asserviti all'impianto termico.

La Scheda 1 e la Scheda 2 si applicano alla costruzione/ristrutturazione a qualsiasi opera edile (ad esempio, anche alla realizzazione di una vasca di trattamento presente in un impianto di depurazione delle acque reflue)?

Le Schede 1 e 2 si applicano esclusivamente agli edifici residenziali e non residenziali. Per quanto riguarda le altre opere di costruzione e cantierizzazione diverse, si può fare riferimento alla Scheda 5.

Esistono dei riferimenti parametrici per quantificare l'impegno economico per la riqualificazione energetica di edifici che tenga conto dei requisiti NZEB, dei CAM, ecc?

Per i massimali detraibili si può far riferimento alla Tabella all'Allegato B al Decreto Superbonus 2020 (Decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus").

Per l'impegno economico previsto, si necessita di una valutazione di fattibilità sito-specifica, a cura del progettista.

Se nella ristrutturazione non è prevista la sostituzione della caldaia, questa può rimanere del tipo precedente?

I vincoli DNSH si applicano esclusivamente alle attività coinvolte nell'ambito dei lavori o impattate da essi. Nel caso in cui non fosse prevista una sostituzione di caldaia nell'ambito dei lavori, non si applicherà un requisito DNSH sulla caldaia.

Nei CAM la distanza di approvvigionamento dei materiali entro 150 km è un criterio premiante, non base. Non dovrebbe essere obbligatorio, giusto?

Il requisito della distanza di approvvigionamento è previsto dai CAM, secondo le modalità correttamente citate nella domanda. Non è ancora un requisito previsto dalla tassonomia.

L'APE ante è obbligatorio

oppure si può fare una valutazione delle prestazioni senza l'inserimento dell'APE al sito della regione?

L'APE ex-ante è obbligatorio per dimostrare la riduzione del fabbisogno di energia primaria del 30%. L'inserimento dell'attestato nel sito della regione non è necessario.

In caso di sola ristrutturazione, per quanto concerne la prevenzione dell'inquinamento, la superficie dell'intervento come è calcolata? Si considera la sola superficie dell'immobile?

I criteri DNSH previsti per l'obiettivo ambientale della prevenzione dell'inquinamento connesso con la caratterizzazione del sito sono applicabili in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio. In tal caso, dovrà considerarsi anche l'intera area asservita all'edificio.

Cosa si intende per Campo Base? Riguarda solo i cantieri mobili o anche quelli relativi alla realizzazione degli edifici (edilizia scolastica)?

Per la costruzione o ristrutturazione degli edifici (residenziali o non) bisogna applicare la Scheda 1 o 2 e non la Scheda 5, relativa esclusivamente agli interventi di cantierizzazione generici. Pertanto, la nozione di Campo Base non interviene per le schede applicabili ai cantieri relativi alla realizzazione degli edifici (edilizia scolastica).

In sede di presentazione dei progetti, viene chiesto da più bandi la valutazione del rispetto del principio DNSH. È corretto intendere che alcune delle valutazioni ex-ante potranno comunque essere redatte nelle fasi di progettazione definitiva/eseccutiva, cioè in una fase successiva a quella di presentazione delle proposte?

Il rispetto dei criteri DNSH dovrà essere inserito ed integrato nel primo momento utile del procedimento.

Come ci si deve comportare per lavori che riguardano edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali?

Qualora l'intervento dovesse rientrare nel Regime 1, e non dovesse essere possibile rispettare i requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante", che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD), bisognerà verificare il rispetto del requisito di riduzione del fabbisogno di energia primaria del 30%.

Il rispetto del 20% in meno del NZEB deve essere rispettato anche per edifici ristrutturati?

Il rispetto di tale criterio è previsto esclusivamente per

gli interventi di costruzione (Scheda 1) ricadenti nel Regime 1, quindi non si applica anche agli edifici ristrutturati che, qualora dovessero ricadere de Regime 1 e implicare una ristrutturazione importante di primo livello o una demolizione e ricostruzione, dovranno verificare esclusivamente il criterio del raggiungimento del livello NZEB.

Gli interventi di messa in sicurezza 2021 sono confluiti nella linea M2C4-Inv. 2.2. Agli stessi è integralmente applicabile la Circolare 32 e relativa Guida operativa? Nella mappatura di correlazione tra investimenti, riforme e schede tecniche, detta linea risulta sottoposta a Regime 1, con richiamo alle schede tecniche nn. 2-5-12 (pag. 20 della Guida). Qualora l'intervento finanziato riguardi la messa in sicurezza di un ponte, il soggetto attuatore può utilizzare le schede tecniche appropriate, individuate nella 28 e 5, ed applicare il Regime 2 in relazione alle caratteristiche dell'intervento?

La matrice contiene una individuazione preliminare delle schede in base alla descrizione generale dell'intervento. Gli interventi nello specifico possono coinvolgere anche altre schede non mappate.

Il regime è determinato:

- dal tagging dell'obiettivo (quando ha un tagging per il contributo ambientale relativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, allora rientra in Regime 1);

- dalle scelte nell'autovalutazione (qualora l'autovalutazione dell'intervento contenesse dei criteri riconducibili al contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ad es, il 20% NZEB);

- dall'iniziativa specifica, in particolare, per gli interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse, che hanno impatti diversi sull'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (ad es efficientamento energetico di edifici VS sicurezza idrogeologica).

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici residenziali esistenti di dimensioni piuttosto limitate (al massimo 100 alloggi di E.R.P.), non essendo previsto per la cantierizzazione un "Campo Base" si può escludere l'applicazione della Scheda 5 relativa ai cantieri? L'intervento in questione è finanziato con i fondi di cui al Fondo Complementare PNC (Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica).

Sì. La Scheda 5 si applica esclusivamente agli interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici e, pertanto, potrebbe non applicarsi al caso in questione, trattandosi di una riqualificazione di edifici residenziali.

Due interventi all'interno del Comune di Parma su edilizia scolastica e infrastrutture, attualmente in fase di progettazione esecutiva, furono candidati all'assegnazione di contributi anno 2021 ai sensi dell'art. 1, co. 139 della L. 145/2018 nell'ambito degli "Investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" (rispettivamente tipologia intervento C e B). I suddetti interventi hanno ottenuto il contributo con successivo Decreto della Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021, il quale definisce, all'art. 9, gli interventi ammessi al contributo confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR. La mappatura di correlazione all'interno della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH stabilisce di applicare agli interventi ricadenti in M2C4- Inv. 2.2 il Regime 1. Considerato che: gli interventi sopracitati non furono candidati a contributi nell'ambito del PNRR e, pertanto, non era stata considerata l'eventualità dell'applicazione di Regime 1 o Regime 2 nelle successive fasi di progettazione, ma solo successivamente sono confluiti all'interno dei contributi PNRR con Decreto del 08/11/2021; l'art. 9, co. 1 del Decreto dell'08/11/2021 stabilisce che verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH con successivi provvedimenti e/o comunicati, ma non si rilevano ad oggi specifici comunicati in merito. Vista la tempestività da rispettare e la fase avanzata di progettazione, per questa tipologia di interventi è effettivamente necessario applicare il Regime 1 indicato nella mappatura di correlazione o ci sono altre possibili soluzioni compatibili con quanto previsto dal Decreto del 08/11/2021?

Il regime è determinato:
 - dal tagging dell'obiettivo (quando ha un tagging per il contributo ambientale relativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, allora rientra in Regime 1);
 - dalle scelte nell'autovalutazione (qualora l'autovalutazione dell'intervento contenesse dei criteri riconducibili al contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ad es, il 20% NZEB);
 - dall'iniziativa specifica, in particolare per gli interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse, che hanno impatti diversi sull'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (ad es, efficientamento energetico di edifici VS sicurezza idrogeologica).
 Considerato l'ultimo criterio di determinazione del regime e vista la natura dell'intervento descritto, è possibile che l'intervento ricada in Regime 2 e non 1.

Le "case di comunità" e gli "ospedali di comunità" sono misure che ricadono in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice DNSH evidenziato con Regime 1). Come calcolare il contributo nel caso di una la nuova costruzione?

Se l'investimento per la realizzazione di una "casa della comunità" o "ospedale della comunità" attiene ad una nuova costruzione, nel relativo progetto si dovrà prevedere che la domanda di energia primaria globale non rinnovabile dovrà essere inferiore al 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (nearly zero-energy building).

Le "case di comunità" e gli "ospedali di comunità" sono misure che ricadono in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice DNSH evidenziato con Regime 1. Come calcolare il contributo nel caso di una ristrutturazione che insiste nella rifunionalizzazione in una porzione di fabbricato (struttura ospedaliera esistente)?

Se l'investimento per la realizzazione di una "casa della comunità" o "ospedale della comunità" attiene ad una rifunionalizzazione di parte di una struttura esistente (ad esempio solo un piano) anche mediante demolizione/ricostruzione di porzioni di edificio, e non all'intero edificio, trovano applicazione le modalità di seguito descritte:

- in caso di intervento che investe almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per le Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

- in caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);

- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;

- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista

energetico;

- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;

- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;

- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.

- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

Gli efficientamenti introdotti potranno essere descritti in una relazione che comprenda il Calcolo del risparmio di energia primaria secondo la metodologia ENEA o GSE, piuttosto che un'APE.

Le "case di comunità" e gli "ospedali di comunità" sono misure che ricadono in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice DNSH evidenziato con Regime 1. Come calcolare il contributo nel caso di una ristrutturazione che insiste nella rifunionalizzazione di una struttura ospedaliera storica sottoposta a vincolo?

Se l'investimento per la realizzazione di una "casa della comunità" o "ospedale della comunità" attiene ad una rifunionalizzazione di una struttura storica sottoposta a vincolo, compatibilmente con il mantenimento del valore identitario dell'immobile, trovano applicazione le modalità di seguito descritte:

- in caso di intervento che investe almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio si dovrà prevedere il rispetto delle norme sull'efficienza energetica degli edifici (Decreto interministeriale 26 giugno 2015), previste per le Ristrutturazione di 1° livello (Allegato 1, Cap. 3, par. 3.3) e per Ristrutturazione di 2° livello (Allegato 1, Cap. 4, par. 4.2). Qualora non fosse possibile adottare quanto sopra, l'obiettivo dovrà essere una riduzione del 20% della domanda di energia primaria non rinnovabile. Tale processo sarà documentabile mediante un'APE ex ante ed ex post.

- in caso di interventi inferiori al 25% il relativo progetto dovrà comunque prevedere tutti gli interventi possibili che contribuiscono all'efficientamento energetico, quali ad es:

- 1) aggiunta di isolamento ai componenti dell'involucro esistente, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compre-

si i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e adesivo);

- 2) sostituzione delle finestre esistenti con nuove finestre efficienti dal punto di vista energetico;

- 3) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;

- 4) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;

- 5) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;

- 6) installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari a risparmio idrico ed energetico conformi alle specifiche tecniche di cui all'appendice E del presente allegato e, nel caso di soluzioni per docce, docce con miscelatore, uscite doccia e rubinetti per doccia che hanno un flusso d'acqua massimo pari o inferiore a 6 litri/min attestato da un'etichetta esistente sul mercato dell'Unione.

- 7) I prodotti connessi all'energia (regolamento UE 2017/1369) dovranno riportare l'etichettatura delle classi superiori (A, B).

Gli efficientamenti introdotti potranno essere descritti in una relazione che comprenda il Calcolo del risparmio di energia primaria secondo la metodologia ENEA o GSE, piuttosto che un'APE.

Alcuni progetti saranno finanziati con fondi PNRR, ma ripescati da bandi che erano già usciti prima del PNRR (ad esempio fondi MIUR per MS ed efficientamento scuole, legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160) e non a seguito di specifico bando. Come è possibile applicare il principio del DNSH a questi interventi, che non sono riconducibili all'interno di specifici investimenti, e comunque non riconducibili all'interno della mappatura presente nella Guida operativa al principio DNSH?

Qualora non fosse possibile identificare uno specifico intervento sarà necessario svolgere un'analisi al fine di individuare i vincoli da rispettare per il principio DNSH.

Potrebbe essere utile la Scheda 26 Finanziamenti a imprese e ricerca, altrimenti il percorso potrebbe essere così declinato:

- 1) individuare le attività economiche,
- 2) definire il regime per quella principale,
- 3) applicare i vincoli DNSH corrispondenti

FAQ in ambito di gestione dei rifiuti

Percentuale di rifiuti da avviare a recupero: nella Guida operativa è indicato 70% (quota già prevista nei CAM), mentre nell'assessment Italia PNRR è indicato l'80%, così come nella tassonomia costruzione edifici (M4C1 Inv 1.1 At least 80% (by weight) of the non-hazardous construction and demolition waste (excluding naturally occurring material defined in category 17 05 04 in the EU waste list) generated on the construction site must be prepared for re-use or sent for recycling or other material recovery, including backfilling operations that use waste to substitute other materials.). C'è per caso un errore nella guida?

L'autovalutazione si è basata sui criteri contenuti nel documento tecnico che è servito come base per la definizione dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento della Tassonomia. Questi criteri sono stati sottoposti a una revisione prima di essere approvati ufficialmente dalla Commissione Europea e formalizzati negli atti delegati. Questi ultimi sono stati utilizzati per la redazione della Guida operativa, in quanto più aggiornati e leggermente diversi rispetto al documento tecnico.

In merito alla linea di investimento 1.1 C del DM 396, Avviso Pubblico Economia Circolare, è richiesta la compliance al Principio DNSH, semplicemente apponendo il flag sulla dichiarazione. Sono necessarie ulteriori azioni quali la compilazione della checklist di riferimento e l'elaborazione di apposita documentazione?

In un primo momento sarà utile compilare la checklist della Scheda 29 per i requisiti ex-ante. Tuttavia, sarà ugualmente necessario dimostrare la corretta applicazione dei vincoli DNSH definiti alla Scheda 29, e, per verificarne l'attuazione, assicurando la corretta archiviazione della documentazione necessaria come evidenza in caso di audit.

In merito alla linea di investimento 1.1 C del DM 396, Avviso Pubblico Economia Circolare, si fa riferimento a determinate Schede tecniche e checklist nella Matrice contenuta nella Guida operativa. Si può fare riferimento ad altre checklist non contemplate nella matrice per tale linea qualora rilevante (ad esempio, checklist di riferimento per produzione di biometano da fanghi)? Si può non considerare la checklist non rilevante per tale investimento (ad es, realizzazione di nuovi edifici)?

La Matrice contiene una individuazione preliminare. Gli interventi nello specifico possono coinvolgere anche altre schede.

Per le infrastrutture ferroviarie e relativamente all'obiettivo ambientale "transizione verso una economia circolare" il requisito da dimostrare ai sensi della Scheda 5 della Circolare 32 MEF del 30/12/21 è che alme-

no il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi sia inviato a recupero, compreso il terreno proveniente da siti contaminati. Mentre il Criterio di Vaglio tecnico indicato nel Regolamento Delegato 2021/2139, Allegato 1 al punto 6.14 esclude espressamente il terreno (CER 170504). Per quale ragione la circolare 32 restringe ulteriormente tale vincolo?

Il criterio DNSH prevede che «Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (escluse le terre provenienti da siti contaminati), deve essere avviato a recupero (attività R1-R13)». Nello specifico, l'obiettivo del ØD.P.R. n. 120/2017 è quello di sottrarre, al ricorrere degli elementi previsti, le terre e le rocce da scavo dalla normativa sui rifiuti, considerandole un sottoprodotto immediatamente riutilizzabile. Nello specifico, la Scheda 5 recepisce le indicazioni tassonomiche dell'Allegato 1 punto 6.14, differenziando la gestione delle terre e rocce da scavo da quella dei rifiuti.

La Scheda 5 riporta che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi delle attività di costruzione e demolizione, (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). Mentre il criterio di vaglio tecnico esclude le trs 170504, soprattutto se provenienti da siti contaminati. Quale aspetto bisogna considerare?

Nella Scheda 5 della Guida operativa, per la parte di economia circolare, sono indicati due diversi punti: uno dedicato alla gestione dei rifiuti e un altro per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il primo punto, quello relativo alla gestione dei rifiuti non pericolosi, non ricomprende la gestione delle terre e rocce da scavo, che pertanto non rientrano nel computo del 70% in peso da inviare a recupero.

Per il progetto di nuova edificazione o riqualificazione di un edificio scolastico o generico, quale livello di approfondimento occorre dare all'ANALISI DI ADATTABILITÀ? Come è possibile dare concretezza alle questioni? Ci sono già esempi/best practices utili a capire come svolgere l'analisi di adattabilità che è un'assoluta novità?

Per quanto riguarda l'analisi di adattamento ai cambiamenti climatici la prima linea guida da seguire è l'Appendice A dell'allegato 1 del Regolamento della tassonomia, riportata per comodità come appendice alla Guida Operativa. La comunità europea e altri istituti hanno pubblicato numerose linee guida su come svolgere l'analisi di adattabilità che riportiamo di seguito:

- **Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027**
- **Linee guida, principi e procedure standardizzate per l'analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale**

FAQ in ambito di altri interventi

Come affermato nella stessa Guida operativa DNSH, le schede tecniche contengono due regimi di verifica (Regime 1 e Regime 2) con riferimento al solo Obiettivo 1 di mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre per gli altri obiettivi si applica solo un regime. È necessario fare riferimento al solo regime indicato nelle schede anche con riferimento all'Obiettivo 2 di adattamento ai cambiamenti climatici, tenuto conto che la Commissione Europea ha emanato un Atto Delegato per il regime di "contributo sostanziale" anche con riferimento a questo obiettivo? Inoltre, se con riferimento alle schede tecniche e ai regimi da applicare a un determinato intervento, l'amministrazione attuatrice (in questo caso il comune) deve ritenersi vincolata alla "mappatura" indicata nella guida operativa, ovvero deve ritenersi libera di valutare il più opportuno regime/scheda tecnica da applicare? Nel caso in oggetto: M2C3, inv. 1.1, intervento che prevede la demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico e che sembrerebbe più opportunamente collocabile nella "Ristrutturazione di Edifici", e che, invece, nella mappatura viene collocato nella "Costruzione di Edifici nuovi".

La matrice contiene una individuazione preliminare in base alla descrizione generale dell'intervento. Gli interventi nello specifico possono coinvolgere anche altre schede. Il regime è determinato:

- dal tagging dell'obiettivo (quando ha un tagging per il contributo ambientale relativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, allora rientra in Regime 1);
- dalle scelte nell'autovalutazione (qualora l'autovalutazione dell'intervento contenesse dei criteri riconducibili al contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio, il 20% NZEB);
- dall'iniziativa specifica, in particolare, per gli interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse, che hanno impatti diversi sull'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio: efficientamento energetico di edifici VS sicurezza idrogeologica).

Come può influire la normativa PNRR sulla protezione ed integrità delle acque e sistemi idrici naturali?

La normativa del PNRR prevede che nessuna misura arrechi danno significativo agli obiettivi ambientali. Uno degli obiettivi è quello dell'uso sostenibile e della protezione delle acque e delle risorse marine, e comporta che nessun intervento nuoccia:

- al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
- al buono stato ecologico delle acque marine;
- L'appendice B del Regolamento delegato della Tassonomia, specifica i criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine come segue:
 «I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e

affrontati con l'obiettivo di conseguire un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico».

Per Interventi inerenti la messa in sicurezza del territorio e di riduzione del dissesto idrogeologico finanziati dal Ministero dell'Interno e rientranti nel PNRR, quali sono le misure da adottare per il rispetto del principio DNSH?

- Il percorso può essere così declinato:
- 1) individuare le attività economiche;
 - 2) definire il regime per quella principale;
 - 3) applicare i vincoli DNSH corrispondenti.
- Il regime è determinato:

- dal tagging dell'obiettivo (quando ha un tagging per il contributo ambientale relativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, allora rientra in Regime 1);
- dalle scelte nell'autovalutazione (qualora l'autovalutazione dell'intervento contenesse dei criteri riconducibili al contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio, il 20% NZEB);
- dall'iniziativa specifica, in particolare, per gli interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse, che hanno impatti diversi sull'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio: efficientamento energetico di edifici VS sicurezza idrogeologica).

Gli interventi di messa in sicurezza 2021 sono confluiti nella linea M2C4-Inv. 2.2. Il Decreto 08/11/2021 all'art. 3, c. 5 dispone che "Per le attività relative alle opere finanziate con il presente decreto non sono ammessi Smart CIG." Come deve comportarsi l'Ente che, nel 2021, in attesa della eventuale ammissione a contributo, ha utilizzato fondi propri dichiarati a titolo di cofinanziamento dell'opera per acquisire la progettazione, con affidamento tramite Smart CIG? La spesa impegnata non è ammissibile/rendicontabile?

Quanto richiesto non è applicabile.

Stante l'obbligo di prevedere obbligatoriamente la clausola di revisione prezzi fino al 31/12/2023, sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di ribassi d'asta o economie di spesa (fattispecie escluse, ad esempio, per gli interventi di messa in sicurezza confluiti nel PNRR ai sensi dell'art. 5 del decreto 08/11/2021) per fare fronte ad eventuali compensazioni?

Quanto richiesto non è applicabile.

La verifica di conformità al principio DNSH per opere ed interventi su aree verdi attrezzate quali parchi e giardini, piste ciclabili e, aree sportive all'aperto di nuova realizzazione o da riqualificare, secondo quale scheda deve essere condotta? Sembrano non essere appropriate né la Scheda 2 né la Scheda 5?

Non tutte le attività economiche hanno dei criteri specifici definiti da tassonomia, tuttavia, in base alla specificità dell'intervento, potrebbe applicarsi la Scheda 18 Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica.

Qual è il regime associato alle misure 1.1 e 1.2 della M2C1?

Il Regime identificato per tali misure è il Regime 2, in quanto queste misure non contribuiscono sostanzialmente all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Risultano confluiti nella misura "tutela del territorio e della risorsa idrica" M2C4-inv 2.2 i contributi di cui artt. 139 e ss legge 145/2019 per: a- interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b- investimenti di messa in sicurezza di strade ponti e viadotti. Nella "mappatura di correlazione fra investimenti", pag. 20 delle linee guida, per il PNRR tale misura risulta in "Regime 1", in apparente contrasto con l'analisi evidenziata nella "scheda di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun intervento", pag. 53 della guida, nonché in contrasto con la specifica tipologia degli interventi finanziati dall'originario provvedimento. A quale regime, dunque, occorre fare riferimento?

La misura includeva interventi di efficientamento energetico e nella scheda di autovalutazione indica che gli edifici costruiti arriveranno a un livello -20% NZEB. Pertanto, era stato selezionato il Regime 1.

Il regime è determinato:

- dal tagging dell'obiettivo (quando ha un tagging per il contributo ambientale relativo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, allora rientra in Regime 1);
- dalle scelte nell'autovalutazione (qualora l'autovalutazione dell'intervento contenesse dei criteri riconducibili al contributo sostanziale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio, -20% NZEB);
- dall'iniziativa specifica, in particolare, per gli interventi in cui confluiscono iniziative molto diverse, che hanno impatti diversi sull'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio: efficientamento energetico di edifici VS sicurezza idrogeologica).

Tuttavia, considerato l'ultimo criterio di determinazione del regime e, vista la natura dell'intervento descritto, è possibile che l'intervento ricada in Regime 2 e non 1.

A livello operativo, come si

esplica il principio DNSH nei progetti pubblici nei quali sono confluite risorse PNRR - stesura capitolati, ecc?

Per gli Investimenti del Piano per i quali è stato indicato dalle Amministrazioni un tagging climatico, gli interventi dovranno prevedere un «contributo sostanziale» agli obiettivi ambientali. Solo nel caso dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti

climatici, l'intervento dovrà prevedere interventi riconducibili al regime 1.

In assenza di capitolati e disciplinari specifici ci si potrà avvalere dei:

- CAM
- Normali capitolati integrati, ove necessario, con vincoli DNSH, previsti dalle Schede tecniche

FAQ in ambito energia

Quale livello di dettaglio ci si aspetta per i piani di adattabilità, gestione rifiuti e PAC? Sono potenzialmente piani molto complessi. Esiste un template per la compilazione?

Per quanto riguarda l'analisi di adattamento ai cambiamenti climatici la prima linea guida da seguire è l'Appendice A dell'allegato 1 del Regolamento della tassonomia, riportata per comodità come appendice alla Guida Operativa. La comunità europea e altri istituti hanno pubblicato numerose linee guida su come svolgere l'analisi di adattabilità che riportiamo di seguito:

- Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027

- Linee guida, principi e procedure standardizzate per l'analisi climatica e la valutazione della vulnerabilità a livello regionale e locale

Per il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano di cantierizzazione, in assenza di indicazioni specifiche espresse da Amministrazioni nell'ambito di procedimenti ambientali, quali ad es. la VIA, si possono validamente seguire le indicazioni previste dai Criteri Ambientali Minimi relativi all'edilizia. La Linea guida più completa sul PAC è stata pubblicata dalla Regione Toscana.

NT+FISCO
Spese sanitarie nell'interesse del datore: rimborsi non tassati
Secondo l'interpello 160, il rimborso dei tamponi pagati dai dipendenti non è

imponibile. Ma i costi sostenuti non possono essere portati in detrazione.
di Marcello Tarabusi
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.it](https://www.ntplusfisco.it)

Le pagine di accesso

RISCOSSIONE



Agenzia delle entrate-Riscossione

Il sito di Riscossione non è raggiungibile. La procedura per il recupero delle somme dovute è stata interrotta. Per informazioni e assistenza, visitate il sito www.agenziaentrate.gov.it

Sito non raggiungibile

Nella home page di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) è comparso il messaggio che «il sito al momento non è raggiungibile»

DOGANE



ADM

Accesso Software Intra@web stand-alone

Il sito di Dogane non è raggiungibile. La procedura per il recupero delle somme dovute è stata interrotta. Per informazioni e assistenza, visitate il sito www.adm.gov.it

Pagina non trovata

«La pagina potrebbe non esistere più oppure l'indirizzo non è corretto» è quanto apparso sul sito dell'agenzia delle Dogane

tuare adempimenti, versamenti, consultazioni o presentare ricorsi, appelli attraverso il portale del processo tributario telematico.

Il pensiero è corso immediatamente e inevitabilmente a un eventuale attacco hacker, considerato lo scenario internazionale connesso al conflitto tra Russia e Ucraina. Ma a sgombrare il campo a riguardo è arrivato un tweet (poi replicato in un comunicato) di Sogei che, nello scusarsi per il disagio, ha precisato di «non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici». Considerato quindi che solo i canali social sono rimasti pienamente operativi, anche le Entrate hanno avvisato con un tweet gli utenti dell'impossibilità di raggiungere il sito a causa di problemi tecnici legati a quanto capitato al partner tecnologico Sogei.

Ma con una precisazione importante soprattutto in chiave di tutela della privacy dei contribuenti: il disservizio «non ha in alcun modo interessato la sicurezza di dati sensibili».

Nessun malware o cyberattacco, quindi, stando alle rassicurazioni ufficiali. Ma è chiaro che nei prossimi giorni, appena sarà terminata l'emergenza del pieno ripristino della funzionalità dei sistemi su cui si è continuato a lavorare senza sosta, andrà verificato che cosa abbia provocato il buco di tensione. Restano, come anticipato, gli effetti sui contribuenti e i professionisti che li assistono. Ad esempio, una nota dell'Adc (associazione dottori commercialisti) ha fatto notare come l'impossibilità di effettuare le comunicazioni per le opzioni sul superbonus e gli altri bonus edilizi entro oggi determini lo slittamento «a maggio della possibilità di cedere/utilizzare il relativo credito da parte dei cessionari». Se i siti non funzionano - ha continuato Adc - creano «un danno ai diritti dei nostri clienti e ci impediscono di fatto di svolgere con serenità ed efficienza il nostro lavoro».

Il black out della Sogei paralizza siti del Fisco e piattaforma green pass

Blocco telematico

Un problema elettrico ha danneggiato i centri di elaborazione dati

Giovanni Parente

Il salto nel buio del Fisco italiano paralizza anche la piattaforma per il green pass. Pochi secondi prima delle 14:08 di ieri un buco di tensione nella cabina del gestore elettrico che alimenta il centro dati di Sogei, il partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria, ha provocato un picco elevatissimo di corrente. La conseguenza è stata un danneggiamento

dei centri di elaborazione e dei sistemi di connettività. Tradotto in termini meno tecnici, si sono «spenti» tutti i siti online che facevano capo alla gestione di Sogei. In tilt Entrate, agenzia Riscossione, Finanze, Dogane e Ragioneria generale dello Stato. Ma non solo perché è diventata inaccessibile anche la piattaforma per il green pass.

Schermate non raggiungibili o completamente fuori servizio. E conseguenti immediati e perpetuati disagi per cittadini, imprese e professionisti che hanno visto bloccata sin dalle prime ore del pomeriggio ogni possibilità di effet-

Smentito un attacco degli hacker
L'Agenzia: non interessata la sicurezza dei dati sensibili

DENUNCIA ADC
*Il sito
 delle Entrate
 è in tilt*

“Da due giorni la piattaforma e i siti dell’Agenzia delle Entrate non funzionano e questo rende impossibile usufruire di tutti i servizi telematici, compreso l’invio della comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (Superbonus 110%), comunicazione che dev’essere obbligatoriamente inviata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro domani (oggi, ndr) 31 marzo 2022, pena lo slittamento a maggio della possibilità di cedere/utilizzare il relativo credito da parte dei cessionari”. Lo denuncia Adc, Associazione dei dottori commercialisti, secondo il quale “per questo mese, è necessario concedere una proroga pari ai giorni di malfunzionamento del sistema”.

In merito al blocco si erano anche diffuse voci di un cyberattacco ma Sogei ha smentito: “Nessun attacco cyber, i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici”.

© Riproduzione riservata



159329

ISPETTORATO LAVORO

«Aziende avventuriere provocano le morti»

Ferrario a pagina 14



Bruno Giordano, direttore dell'Inl

«In edilizia più di 10mila imprese sono state costituite negli ultimi mesi dopo l'entrata in vigore dei vari bonus fiscali. Significa che 10mila imprenditori si sono improvvisati capaci di gestire, progettare, pensare un'impresa. E soprattutto di essere garanti della salute e della sicurezza di operai altrettanto improvvisati»

STRAGE INFINITA

Il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, riflette sul messaggio della Cei per la festa del Primo maggio, che riprende il magistero di papa Francesco. «Rispetto delle regole e della dignità dell'umano»



«Gli avventurieri del capitale provocano i morti del lavoro»

PAOLO FERRARIO

«**R**ispetto delle regole e della dignità umana». È questa la strada da seguire, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano. Che ricorda come il Messaggio dei Vescovi italiani in vista della Festa dei lavoratori del Primo maggio, «illumina una sola strada». Così come hanno fatto le parole che anche papa Francesco e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno a più riprese dedicato alla quotidiana tragedia delle morti sul lavoro e all'urgenza di porvi un argine. Cominciando dal mettere al centro la persona che lavora. Perché, come insegna il Papa e ribadisce la Cei, «la vera ricchezza sono le persone». **Direttore, perché, nonostante gli appelli e la mobilitazione di tanti corpi sociali, dal sindacato alle associazioni, senza dimenticare la Chiesa, si continua comunque a morire sul lavoro, al ritmo di tre vittime al giorno?**

Si muore sul lavoro non soltanto perché vengono violate le normative, perché vengono violate le direttive del datore di lavoro, ma anche per le scelte di politica aziendale che vengono fatte. Si muore sul lavoro anche perché vi sono atteggiamenti privi di scrupoli da parte di taluni imprenditori o, almeno, soggetti che si improvvisa-

no imprenditori.

A chi si riferisce, nello specifico? C'è qualche settore che, più di altri, sta soffrendo questa situazione di illegalità e che desta maggiore allarme sociale?

Si pensi, per esempio all'edilizia, dove più di 10mila imprese sono state costituite negli ultimi mesi dopo l'entrata in vigore dei vari bonus fiscali. Proprio in edilizia, settore tra i più segnati dagli infortuni, la costituzione di queste nuove imprese, significa che 10mila imprenditori si sono improvvisati capaci di gestire, progettare, pensare un'impresa edile. E soprattutto di essere garanti della salute e della sicurezza di lavoratori altrettanto improvvisati.

Con quali risultati, sul fronte della sicurezza dei lavoratori?

Migliaia di lavoratori stanno salendo sui ponteggi, per la prima volta, senza sapere come si fa. E da quei ponteggi purtroppo cadono. Così come crollano intere lastre nei cantieri che uccidono, non soltanto le persone ma anche la buona impresa. Insomma: un'impresa gestita male fa male alla società. Un'impresa gestita bene fa bene alla società. Allora soltanto questa è l'impresa legittima costituzionalmente.

Come si combatte questa deriva che danneggia l'intero sistema produttivo?

L'illegalità del lavoro si contrasta non soltanto con ispezioni e processi, ma soprattutto pensando che il lavoro è il valore sociale, ancor prima che giuridico, su cui si fonda la nostra democrazia. Che non è il

prodotto di tutte le libertà, è la coscienza di tutte le libertà in ogni attività umana, economica e politica.

Come la pandemia ha pesato e sta ancora pesando sul mondo del lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori?

La pandemia ha contagiato anche l'etica dell'impresa. Oggi assistiamo ad avventurieri del capitale che, pur di godere di benefici fiscali o, peggio, di approfittare della crisi economica, vogliono cavalcare, costi quel che costi, ogni occasione di guadagno. Dimenticando che vi sono dei diritti che sono il presupposto della convivenza civile: il lavoro, la salute, l'ambiente, la dignità umana. Non sono valori che rientrano nei costi di un appalto ma governano il mercato.

Quali figure di imprenditori possono essere prese ad esempio per ripartire con maggior fiducia nel futuro del lavoro buono?

Siamo la Nazione che, orgogliosamente, ha avuto imprenditori come Adriano Olivetti, che però oggi sembrano confinati nel dimenticatoio. Quando, invece, proprio quelle teorie, quell'etica e quel comportamento dovrebbero appartenere al presente e al futuro di questo Paese. E, invece, purtroppo di lavoro si continua a morire. E si muore anche perché la vera sicurezza non è soltanto il prodotto dell'applicazione delle normative e dell'efficienza dei controlli, è innanzitutto il frutto di una buona etica dell'impresa. E cioè di uno scatto di moralità che oggi manca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FULMICOTONE

In attesa del via in Italia al nucleare pulito e sicuro la Walter Tosto va a costruire le centrali all'estero

DI CARLO VALENTINI

Pronti al nucleare. Se **Mario Draghi** darà il via, il gruppo Tosto è pronto a partire e l'amministratore delegato **Luca Tosto spiega**: «Dopo il referendum che nel 1987 abolì in Italia il nucleare, abbiamo continuato a collaborare con diverse università, enti (come l'Infin, Istituto di Fisica nucleare) e l'università di Princeton, per realizzare ricerche, innovazioni e componenti per le centrali. Abbiamo mantenuto una leadership nel nucleare anche se in Italia non potevamo proporre alcunché. E adesso, per esempio, ci siamo aggiudicati la fornitura di 80 componenti critici per lo scambio termico destinati alla centrale nucleare di ultima genera-

zione di Somerset (Inghilterra) la cui attivazione è prevista per il 2026».

Il gruppo Tosto, sede a Chieti, ha acquisito di recente due aziende, la Fecne, in Romania, e la Bosco, in Italia, specializzate nel settore nucleare. Ha 1200 dipendenti e lo scorso anno ha fatturato 170 milioni. Fa parte del consorzio AMW (Ansaldo, Mangiarotti, Walter Tosto) che sta partecipando a progetti internazionali sulla fusione nucleare con la costruzione del cuore di un reattore sperimentale (una commessa da 300 milioni) che sostituendo la fissione (un nucleo si divide ed emette neutroni) con la fusione (due nuclei si uniscono) promette un'energia pulita e senza rischi.

Aggiunge Luca Tosto: «L'Ita-

lia è gravata da costi esagerati per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas mentre ha risorse e competenze nella realizzazione di impianti nucleari di nuova generazione e altamente sicuri. Tra l'altro non ha senso sbandierare questioni di sicurezza per bloccare il nucleare quando a 300 chilometri da Milano, Torino e Genova si contano 40 reattori nucleari che ci vendono il 14% dell'energia di cui abbiamo bisogno. Oggi è possibile emanciparci da fornitori stranieri senza alcun problema di sicurezza».

Il gruppo ha anche partecipato a Borexino, il programma di ricerca sulla reazione nucleare che produce l'energia solare, nei laboratori sotterranei del Gran Sasso. Ha realizzato il serbatoio a cupola sferi-

ca in acciaio inossidabile del diametro di 18 metri utilizzato come scudo solare, oltre a una grande sfera di 14 metri di diametro, contenente 1250 tonnellate dello scintillatore più radiopuro al mondo, nella quale sono installati 2200 fotomoltiplicatori dedicati a osservare il comportamento dei neutrini solari.

«L'Italia può vantare eccellenze nella tecnologia avanzata», conclude Tosto. «Spesso ci piangiamo addosso e non consideriamo che riusciamo a partecipare nel mondo ai progetti più impegnativi, senza alcuna inferiorità rispetto ad americani e cinesi. Siamo in grado di costruire le centrali nucleari più efficienti, pulite e sicure al mondo: l'Italia le vuole?».

— © Riproduzione riservata —



AMMESSE***Cndcec,
ok alle liste
elettorali***

Ammesse alla procedura elettorale per le elezioni del Consiglio nazionale dei commercialisti le liste depositate al Ministero della giustizia. A darne notizia lo stesso Cndcec nell'informatica n.34/2022 pubblicata lo scorso 29 marzo. Secondo quanto fanno sapere dal Consiglio nazionale, i risultati dovranno essere trasmessi il 29 aprile (giorno delle elezioni) al Ministero della giustizia. Il Cndcec ha quindi inviato un modello agli ordini, che dovrà essere inviato compilato al Consiglio nazionale entro le 17 del 29 aprile. Accolte, quindi, le liste dei candidati alla presidenza della categoria. Si tratta di Elbano de Nuccio, ex presidente dell'ordine di Bari e Vincenzo Moretta, ex presidente dell'ordine di Napoli. Il rinnovo degli ordini locali dei commercialisti è avvenuto il 21 e il 22 febbraio scorso con modalità di voto a distanza (le elezioni erano attese dal novembre 2020, poi furono via via sospese).

© Riproduzione riservata



INIZIATIVA
Un videogame dai consulenti del lavoro

Un videogame sui temi della legalità e dell'etica nel lavoro con la possibilità di vincere un viaggio a Bruxelles. Si tratta di «Generazione legalità», il progetto del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro (Cno) presentato ieri durante il Salone dello studente online di Campus orienta digital. Si tratta di un'ulteriore transizione per il già esistente gioco da tavolo elaborato dal Cno e da Fondazione studi nel 2019. L'obiettivo è quello di «sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori alla professione di consulente sui temi della legalità e dell'etica nel lavoro e, trasformato nel 2021 in quiz digitale. Sette le missioni, sviluppate in chiave italiana ed europea, con cui cimentarsi prima di correre per il premio finale: un viaggio a Bruxelles per conoscere le Istituzioni comunitarie», si legge nella nota diffusa ieri dal Cno. «I consulenti del lavoro», le parole di Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi, «perseguono il lavoro etico e regolare e promuovono la diffusione di strumenti in questa direzione».

© Riproduzione riservata



Pnrr negli enti locali, al via l'aiuto centrale contro il rischio ritardi

Pa. Parte ad aprile la piattaforma di aiuto su bandi, progetti, fondi e rendicontazione. Brunetta: «Oltre 550 esperti per tutte le discipline»

Gianni Trovati

ROMA

L'ultimo avvertimento è stato lanciato giusto ieri mattina dalla Corte dei conti. Fin qui l'attuazione del Pnrr sta procedendo «senza particolari ritardi», hanno riconosciuto i magistrati contabili nella relazione che avvia l'attività di controllo sul Piano. Ma la creazione delle strutture tecniche di coordinamento nelle singole amministrazioni si sta rivelando «più lenta di quanto auspicabile». Questo problema, generalizzato, diventa particolarmente critico in comuni, città metropolitane, province e regioni del Mezzogiorno, chiamate ad affrontare le scadenze a ripetizione dei bandi con gli uffici desertificati dalla crisi dei conti.

Dalle circolari ai fatti

L'allarme suona forte e chiaro nelle stanze del governo. Che infatti ha passato gli ultimi mesi a definire il quadro normativo prima e regolamentare poi per costruire un'architettura centrale di supporto agli enti locali in difficoltà. Scritte leggi e circolari, ora si tratta di passare ai fatti. E lo strumento, figlio di un'alleanza con Cassa depositi e prestiti, Invitalia e Mediocredito centrale, è una piattaforma di servizi («Capacity Italy», nell'inevitabile inglese del Pnrr) per sostenere dal centro gli enti locali.

Al via la piattaforma

La piattaforma è stata presentata ieri mattina a Bruxelles al commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni dal ministro per la Pa Renato Brunetta. «È dal 2011 che la commissione ci invita a rafforzare la nostra capacità amministrativa nelle Raccomandazioni specifiche del semestre europeo - ha ricordato Brunetta -. Ora la piattaforma metterà a disposizione dei soggetti attuatori

del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione». Su questa leva il governo punta anche per placare i dubbi dei tecnici comunitari in questi giorni a Roma per la missione di verifica che si concluderà domani sull'attuazione del Pnrr italiano. Nel pomeriggio la Piattaforma è stata presentata agli enti in conferenza Unificata, con l'obiettivo di «stimolare un confronto continuo e costruttivo» con le amministrazioni, come ha sottolineato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

I numeri in gioco

Proprio per queste ragioni, la Piattaforma ha tempi serrati e impostazione pratica. In queste settimane è stato condotto il censimento degli interventi Pnrr che nell'attuazione toccano agli enti locali. Nel complesso del Recovery gli interventi «a regia», quelli divisi fra una platea ampia di soggetti attuatori, valgono 84 miliardi di euro, cioè poco meno del 38% dei 222 miliardi mossi da Piano comunitario e Piano complementare italiano. La somma è distribuita su 65 misure, e di queste 27 sono già oggetto di collaborazione fra Cdp e Invitalia da un lato e gli enti territoriali dall'altro. I fondi ancora da ripartire cumulano circa 34 miliardi, 10 da distribuire con bandi e 24 da assegnare direttamente. Il lavoro di analisi in corso identifica per ogni misura il deficit di servizio da colmare con l'aiuto centrale e il responsabile delle attività di supporto. Su questa base viene strutturato il Portale, che sarà attivato ad aprile sul sito governativo del Pnrr (Italia Domani) e affiancato da uno o più numeri verdi. Per fare cosa?

Doppio livello

La questione, appunto, è pratica. Il sostegno è differenziato in base alle fasi di ogni misura. Nella tappa d'avvio il sistema affianca le amministrazioni

centrali nella promozione di bandi ed avvisi e cura la presentazione delle proposte da parte dei soggetti attuatori; quando si passa alla selezione degli interventi, aiuta gli enti locali nella definizione degli atti amministrativi, nella gestione dei fondi e nelle attività di segreteria tecnica. Nella realizzazione arriva fino all'assistenza nel project management e nel coordinamento, alla predisposizione di documentazione standard e allo svolgimento del ruolo di centrale di committenza, puntando in sostanza ad affiancare tutto il processo di attivazione del circuito finanziario, controllo e rendicontazione.

I livelli di assistenza sono due, modulati in base alle esigenze. Per quelle generali è previsto un catalogo di servizi standard che riguardano modulistica, attività di comunicazione, faq e call center (con risposta diretta per le domande immediate e presa in carico delle questioni più articolate). Per i problemi specifici entra invece in campo un aiuto su misura, rivolto a Pa centrali, regioni e grandi comuni che operano su misure a gestione diretta, con affiancamento a progettisti, responsabili unici e stazioni appaltanti.

L'urgenza è dettata anche dal passo lento con cui procedono alcuni filoni del reclutamento straordinario per il Pnrr. Il «concorso Sud» che doveva portare 2.800 esperti negli enti meridionali si è concluso con 801 vincitori, ma 182 (il 22%) ha rinunciato e ora è in fase di svolgimento il concorso-bis per 2.022 posti. Una serie di rinunce ha complicato anche il cammino del concorso per 500 esperti nelle amministrazioni centrali, come ha ricordato il ministro dell'Economia Daniele Franco in Parlamento. Molto più rapida l'individuazione dei mille professionisti per affiancare gli enti locali: risolta in poche settimane a fine 2021 anche grazie a compensi decisamente più attraenti di quelli che la Pa può offrire per i contratti a tempo determinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo Piano La ripresa



84 miliardi

GLI INTERVENTI

In queste settimane è stato condotto il censimento degli interventi Pnrr che nell'attuazione toccano agli enti locali: quelli «a regia», cioè divisi fra una platea ampia di

soggetti attuatori, valgono 84 miliardi di euro, cioè poco meno del 38% dei 222 miliardi mossi da Piano comunitario e Piano complementare italiano. I fondi ancora da ripartire cumulano circa 34 miliardi

IN SINTESI

Che cos'è

La piattaforma «Capacity Italy» è uno strumento di supporto centralizzato agli enti territoriali nel Pnrr

Quando partirà

Ad aprile, sul sito di Italia Domani

A che cosa serve

L'obiettivo è affiancare gli enti in tutte le fasi. Definizione e promozione dei bandi, costruzione dei progetti, gestione dei fondi, realizzazione e rendicontazione

Servizi standard

Per rispondere alle esigenze diffuse in una platea ampia di

amministrazioni sono previsti servizi «a catalogo» come moduli standard, Faq, illustrazione di best practice, call center con risposta diretta o presa in carico delle questioni più complesse

Servizi su misura

Per Regioni e grandi Comuni previsti servizi su misura con definizione delle linee progettuali, assistenza al Rup, sportello unico e supporto alla stazione appaltante

Le forze in campo

La squadra è di oltre 550 esperti di Cdp, Invitalia e Mediocredito centrale



IMMAGINE ECONOMICA

Piattaforma di servizi. È stata presentata a Bruxelles dal ministro Renato Brunetta



IL 38% DEL PIANO
**Interventi da 84 miliardi
divisi fra 65 misure
Supporto coordinato
da Cdp, Invitalia
e Mediocredito centrale**

